

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEL DIFENSORE CIVICO

Approvato con atto C.C.n.2 del 13/01/2000 e succ. modificazioni con atto C.C. n.12 del 17/02/2000 e C.C.n.3 del 25/01/2001.

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Finalità del regolamento

1. Il presente regolamento stabilisce le norme organizzative per l'attuazione ed il funzionamento dell'istituto del Difensore Civico comunale, secondo quanto previsto dall'art. 8 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modifiche, dall'art. 17 commi 38 e 39 della legge 15 maggio 1997, n° 127 ed in conformità a quanto disposto dallo statuto del Comune.

2. Il regolamento organizza l'istituzione ed il funzionamento dell'istituto di difesa civica, dando concreta e conforme attuazione alle norme statutarie per realizzare le finalità d'interesse pubblico indicate dalla legge.

Art. 2 Informazione dei cittadini

1. Il Sindaco provvede a dare notizia ai cittadini della attivazione dell'istituto del Difensore Civico comunale.

2. L'informazione deve assicurare ai cittadini la completa conoscenza delle funzioni del Difensore Civico comunale, della persona eletta ad esercitarle, della sede, orario e telefono del suo ufficio, dei soggetti che hanno diritto di richiedere i suoi interventi e del carattere gratuito degli stessi.

Art. 3 Diffusione del regolamento

1. Copia del presente regolamento, una volta esecutivo, sarà inviata, nel più breve tempo possibile, ai Consiglieri comunali, agli organi di decentramento, ai responsabili degli uffici e servizi comunali, alle istituzioni, aziende ed enti dipendenti dal comune ed ai consorzi ai quali il comune partecipa. I responsabili degli uffici e servizi comunali, i dirigenti delle istituzioni, aziende, enti e consorzi suddetti sono tenuti a dare adeguata conoscenza dei contenuti del regolamento ai propri dipendenti e a disporre affinché le norme con lo stesso stabilite siano tempestivamente e rigorosamente osservate.

2. Copia del presente regolamento sarà inoltre inviata tempestivamente alle organizzazioni del volontariato riconosciute ai sensi di legge ed alle altre formazioni sociali che rappresentano categorie di cittadini che hanno particolari necessità di tutela, presenti sul territorio.

CAPO II ISTITUTO DEL DIFENSORE CIVICO COMUNALE

Art. 4 Istituzione - Finalità

1. Lo statuto comunale, con l'istituzione del Difensore Civico, assicura ai cittadini ed

agli altri soggetti indicati dal successivo comma, le garanzie previste dall'art. 8 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modifiche, e dall'art. 17 commi 38 e 39 della legge 15 maggio 1997, n°127 .

2. Gli interventi previsti nel presente regolamento possono essere richiesti da cittadini italiani, stranieri od apolidi, residenti in questo od in altro Comune, che abbiano compiuto i sedici anni di età e che si trovano ad avere rapporti sotto qualsiasi forma con l'Amministrazione comunale.

3. L'intervento del Difensore Civico comunale non può essere richiesto dai soggetti indicati dal successivo art. 12.

4. Le funzioni del Difensore Civico comunale possono essere esercitate anche in forma convenzionata con altre pubbliche amministrazioni. La convenzione disciplinerà, fra l'altro, i fini, la durata, i rapporti finanziari, i reciproci obblighi e garanzie, le forme di consultazione degli enti. La convenzione, per quanto non compatibile con il presente regolamento, stabilirà norme derogatorie.

Art. 5 Elezione

1. L'elezione del Difensore Civico comunale avviene con l'osservanza delle norme stabilite dallo statuto, completate da quelle, di carattere procedurale, previste dal presente regolamento.

2. A cura del responsabile degli uffici e servizi competente viene data informazione, attraverso mezzi idonei, della intenzione dell'Amministrazione comunale di procedere alla elezione del Difensore Civico, stabilendo un termine di almeno 15 giorni per la presentazione delle domande e dando informazione circa requisiti e condizioni di ineleggibilità e incompatibilità. Di norma, entro 30 giorni dalla data ultima stabilita per la presentazione delle domande, il Consiglio comunale è convocato per eleggere il Difensore Civico.

3. Il responsabile del procedimento verifica la regolarità delle domande e la loro corrispondenza a quanto previsto dai successivi articoli 6 e 7 del presente regolamento; successivamente trasmette le domande medesime e relativi allegati al Consiglio comunale per l'elezione del Difensore Civico.

4. Per l'elezione è comunque richiesta la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

5. La candidatura per concorrere all'elezione, sottoscritta dall'interessato, è corredata:

- a) dal curriculum in relazione ai requisiti richiesti secondo il successivo art. 6;
- b) da una dichiarazione di inesistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità di cui al successivo art. 7.
- c) da una fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

6. Dopo l'esecutività dell'atto di elezione, il responsabile del procedimento comunica all'interessato l'elezione a Difensore Civico comunale, invitandolo a presentare al Sindaco, entro il termine di 15 giorni dalla notifica, la dichiarazione di accettazione dell'incarico e di impegno ad adempiere alle funzioni conferitegli secondo le leggi, lo statuto comunale ed il presente regolamento.

7. Il Difensore Civico comunale entra in carica dal giorno di acquisizione al protocollo del comune della dichiarazione di accettazione dell'incarico. L'Amministrazione comunale provvede tempestivamente alla dotazione dei mezzi necessari per l'effettivo inizio dell'esercizio delle sue funzioni, in conformità al presente regolamento.

Art. 6

Requisiti

1. Il Difensore Civico è eletto tra i cittadini che, alla data di presentazione della domanda, abbiano i requisiti di eleggibilità a consigliere comunale laureati in giurisprudenza o con corsi di laurea equipollenti o dotati di almeno 5 anni di comprovata competenza ed esperienza giuridico-amministrativa.

2. I candidati inoltre, non devono avere:

- a) riportato condanne penali;
- b) riportato, nell'espletamento di attività elettive, di pubblico impiego o professionali, provvedimenti o sanzioni che hanno comportato la sospensione dalla carica, dal servizio o dall'albo professionale.

3. La competenza ed esperienza giuridico-amministrativa devono essere comprovate nella dichiarazione del candidato con l'indicazione dei titoli di studio, di abilitazione e di esperienza maturata nell'esercizio di attività professionali, di docenza o di pubblico impiego dei quali è in possesso. Il requisito predetto si ritiene posseduto dai candidati che comprovano di essere o essere stati:

- a) avvocati, con almeno 5 anni di iscrizione all'albo professionale;
- b) docenti di materie giuridico-amministrative nelle università od in istituti di istruzione secondaria di secondo grado, per almeno 5 anni;
- c) magistrati, avvocati dello Stato, notai, segretari comunali e provinciali in quiescenza;
- d) funzionari statali, regionali, degli Enti locali e delle A.S.L. in quiescenza, che all'atto della cessazione dal servizio ricoprivano, da almeno 5 anni, la qualifica di dirigente o il livello direttivo apicale previsto nell'Ente nel quale hanno prestato la loro attività.

Art. 7

Ineleggibilità e decadenza

1. Non sono eleggibili alla carica di Difensore Civico comunale:

A) coloro per i quali sussiste:

- a) una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità per l'elezione a consigliere comunale previste dalla legge 23 aprile 1981, n. 154 e successive modificazioni e dall'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche;
- b) una delle cause di ineleggibilità a Sindaco previste dall'art. 6 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570 e successive modificazioni;

B) coloro che:

- a) ricoprono una carica pubblica elettiva nel Comune;
- b) hanno concorso alle elezioni del consiglio comunale in carica e non sono stati eletti;

C) coloro che rispetto al Comune, alle istituzioni, aziende, consorzi ed enti dallo stesso dipendenti od ai quali esso partecipa, si trovano in una delle seguenti posizioni:

- a) dipendenti, anche con rapporto a tempo determinato;
- b) esercitano le funzioni di revisore dei conti;
- c) effettuano prestazioni professionali o di lavoro autonomo, che costituiscono oggetto di rapporti economici;
- d) sono titolari, amministratori, dirigenti di enti ed imprese che hanno rapporti contrattuali per opere o somministrazioni che costituiscono oggetto di rapporti economici;
- e) sono titolari, amministratori, dipendenti di società ed imprese concessionarie di servizi pubblici comunali.

2. Le insussistenza delle cause di ineleggibilità e incompatibilità di cui sopra deve sussistere alla data di presentazione della domanda.

3. Qualora, successivamente alla elezione, il Consiglio comunale accerti la preesistenza di cause di ineleggibilità che non sono state tempestivamente rimosse, dichiara la decadenza dell'interessato dall'ufficio di Difensore Civico comunale.

4. Quando, successivamente all'elezione, si verifichi una delle condizioni di cui al primo comma, il responsabile del procedimento, venutone a conoscenza, anche su proposta presentata dal Sindaco o da un Consigliere, corredata dalla relativa documentazione, dispone la notifica all'interessato delle relative contestazioni, invitandolo a presentare deduzioni ed eventuali documentazioni, nonché ad eliminare la causa di ineleggibilità sopravvenuta entro 10 giorni. Trascorso tale termine, il Consiglio decide in base agli atti in suo possesso, a quelli prodotti dall'interessato ed agli eventuali accertamenti disposti d'ufficio, e dichiara la decadenza dall'incarico, qualora sia definitivamente accertata la sussistenza di cause di ineleggibilità e la loro mancata rimozione. In caso contrario dispone l'archiviazione del procedimento.

5. I provvedimenti di decadenza di cui ai commi terzo e quarto sono adottati dal Consiglio comunale con il voto della maggioranza dei consiglieri presenti, espresso in forma palese.

Art. 8

Durata in carica - Riconferma

1. La durata in carica del Difensore Civico comunale e le modalità, i tempi e le procedure per la elezione del successore alla scadenza dell'incarico, sono stabilite dallo statuto e dal presente regolamento, e eventuale convenzione.

2. Il Difensore Civico comunale esercita le sue funzioni, successivamente alla scadenza dell'incarico, fino all'entrata in carica del successore.

3. Quando l'incarico cessa per decadenza, revoca, dimissioni o per altro motivo diverso dalla scadenza, l'ufficio del Difensore Civico rimane vacante fino all'entrata in carica del nuovo eletto.

4. Il Difensore Civico può essere riconfermato una sola volta, con la stessa maggioranza richiesta per l'elezione.

Art. 9

Cessazione dalla carica

1. Oltre che per il compimento del periodo di durata in carica prevista dallo statuto, il Difensore Civico comunale cessa dalla carica:

- a) per decadenza, verificandosi le condizioni di cui al precedente art. 7 o venendo meno uno dei requisiti necessari di cui al secondo comma dell'art. 6;
- b) per revoca, verificandosi le condizioni di cui al successivo terzo comma del presente articolo;
- c) per dimissioni presentate dall'interessato e delle quali il Consiglio comunale ha preso atto;
- d) per morte.

2. Venendo meno uno dei requisiti necessari stabiliti dal secondo comma dell'art. 6, il responsabile del procedimento, venutone a conoscenza, anche su proposta presentata dal Sindaco o da un Consigliere, corredata dalla relativa documentazione, dispone la

notifica all'interessato delle relative contestazioni, invitandolo a presentare deduzioni ed eventuali documentazioni entro 10 giorni. Trascorso tale termine il Consiglio comunale decide, in base agli atti in suo possesso, a quelli prodotti dall'interessato ed agli eventuali accertamenti disposti d'ufficio, e dichiara la decadenza dall'incarico qualora sia definitivamente accertato che sono venuti meno uno o più requisiti prescritti dalla norma predetta. In caso contrario dispone l'archiviazione del procedimento.

3. Il Difensore Civico può essere revocato solo per gravi violazioni di leggi o documentata inefficienza. La procedura di revoca è promossa da almeno un terzo dei Consiglieri, con una proposta presentata al Consiglio che deve contenere la dettagliata esposizione dei motivi, connessi all'esercizio delle funzioni, che secondo i proponenti rendono necessaria la revoca. La revoca, previa informativa del Difensore civico invitato a presentare entro 10 giorni le proprie deduzioni, è decisa dal consiglio comunale a maggioranza dei 4/5 dei componenti. Se la proposta non viene approvata, il Consiglio dispone l'archiviazione degli atti. Quando la proposta è approvata il Consiglio comunale dichiara la revoca del Difensore Civico che cessa dall'incarico dal momento in cui gli viene notificata copia della relativa deliberazione, esecutiva.

Art. 10 Competenze economiche

Al Difensore Civico comunale spetta un compenso annuo pari alla misura intera dell'indennità di funzione stabilita per gli Assessori di questo comune, liquidato in rate mensili, oltre al rimborso delle eventuali spese sostenute nell'esercizio delle sue funzioni, secondo le modalità previste dalla normativa vigente per gli amministratori e i dipendenti pubblici. Detto compenso segue le medesime variazioni apportate all'indennità di funzione degli Assessori.

CAPO III ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEL DIFENSORE CIVICO COMUNALE

Art. 11 Funzioni

1. Il Difensore Civico comunale provvede, nei limiti e secondo le modalità stabilite dalle leggi, dallo statuto e dal regolamento, alla tutela non giurisdizionale dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi dei soggetti previsti dal secondo comma dell'art. 4. Provvede inoltre alla tutela degli interessi diffusi.

2. Il Difensore Civico comunale esercita le sue funzioni nei confronti dell'attività dell'amministrazione comunale, dei suoi uffici e servizi, delle istituzioni, aziende ed enti dipendenti dal Comune, dei consorzi ed attività convenzionate ai quali il Comune partecipa, soggetti tutti che esercitano le funzioni proprie della pubblica amministrazione comunale.

3. Il Difensore Civico comunale interviene, su istanza dei soggetti di cui al primo comma oppure di propria iniziativa, nei casi di ritardi, abusi, irregolarità, negligenze, disfunzioni, carenze, omissioni, illegittimità nell'attività dei pubblici uffici e servizi, al fine di garantire l'effettivo rispetto dei principi di legalità, di buon andamento e di imparzialità dell'azione amministrativa, con particolare riguardo al corso del procedimento ed alla

emanazione dei singoli atti, anche definitivi.

4. Il Difensore Civico comunale può intervenire relativamente ad atti per i quali pendono azioni o ricorsi avanti ad organi giurisdizionali; egli può sospendere la propria attività in attesa delle relative pronunzie, valutato il rilievo delle stesse ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni.

5. Il Difensore Civico comunale non è sottoposto ad alcuna forma o rapporto di dipendenza gerarchica o funzionale ed esercita le proprie funzioni in piena indipendenza.

6. Il Difensore Civico esercita, altresì, le funzioni previste dall'art. 17, commi 38 e 39, della legge 15.05.1997, n°127.

Art. 12

Limitazione degli interventi

1. Non possono ricorrere al Difensore Civico comunale:

- a) i Consiglieri comunali, eccettuata l'ipotesi prevista dall'art. 17, commi 38 e 39, della legge 127/97, i Consiglieri frazionali gli Amministratori comunali relativamente ai rapporti inerenti al loro mandato, in carica nel Comune;
- b) le Pubbliche Amministrazioni;
- c) il Segretario comunale ed i Revisori dei conti dell'ente, delle aziende e dei consorzi;
- d) i dipendenti dell'Amministrazione comunale e delle istituzioni, aziende, enti, consorzi di cui al secondo comma dell'art. 11, per far valere pretese derivanti dal rapporto d'impiego o di lavoro con l'amministrazione od altro soggetto fra quelli sopra elencati, presso il quale prestano la loro attività lavorativa.

2. Non appartengono alla competenza del Difensore Civico comunale le azioni e le controversie comunque promosse od insorte nei confronti dei soggetti di cui al secondo comma dell'art. 11, da concessionari ed appaltatori di opere, forniture e servizi, da incaricati di prestazioni professionali o di lavoro autonomo, i cui rapporti con i soggetti suddetti siano regolati da contratti o convenzioni.

Art. 13

Attivazione e conclusione degli interventi

1. L'intervento del Difensore Civico comunale può essere richiesto dai soggetti di cui all'art. 4, senza particolari formalità.

2. Il Difensore Civico comunale, esperiti gli interventi di cui ai successivi articoli, informa l'istante dell'esito degli stessi e dei provvedimenti adottati dall'Amministrazione interessata.

Art. 14

Diritto di accesso

1. Il Difensore Civico comunale per l'esercizio, su istanza o d'ufficio, delle sue funzioni, ha diritto, nei confronti dei responsabili delle unità organizzative del Comune e degli uffici e servizi degli altri soggetti previsti dall'art. 11, direttamente od a mezzo del suo ufficio e nei limiti di quanto consentito dalla legge 31 dicembre 1996, n°675:

- a) di richiedere, verbalmente o per iscritto, notizie sullo stato delle pratiche e delle situazioni sottoposte alla sua attenzione;
- b) di consultare ed ottenere copia, senza il limite del segreto d'ufficio, di tutti gli atti e

documenti amministrativi relativi all'oggetto del suo intervento e di acquisire tutte le informazioni sullo stesso disponibili.

3. La consultazione ed il rilascio di copie di atti e documenti amministrativi sono effettuati senza alcuna spesa. Il rilascio delle copie avviene normalmente senza autentica.

4. Il Difensore Civico comunale è tenuto al segreto d'ufficio anche dopo la cessazione dalla carica.

Art. 15

Esercizio delle funzioni

1. Il Difensore Civico comunale quando riceve l'istanza d'intervento da uno dei soggetti previsti dall'art. 4, in relazione ad una pratica o procedimento amministrativo di competenza del Comune o di uno degli Enti ed Amministrazioni stabilite dal secondo comma dell'art. 11, ovvero ritiene di dover intervenire di propria iniziativa per rimuovere una delle situazioni individuate dal terzo comma dell'art. 11, richiede le notizie e le informazioni, incluse quelle relative al funzionario preposto alla pratica o procedimento; effettua la consultazione di atti ed acquisisce copia degli stessi con le modalità di cui al precedente articolo.

2. Se gli elementi acquisiti offrono motivo per ritenere che sussista effettivamente una situazione che rende necessario il suo intervento, il Difensore Civico comunale informa di tale esigenza il funzionario responsabile che procederà con lui all'esame congiunto della pratica o del procedimento amministrativo. L'esame ha per fine di chiarire lo stato degli atti, il loro irregolare o ritardato svolgimento e di ricercare soluzioni che contemperino l'interesse generale con quello dell'istante. Il funzionario responsabile è tenuto a procedere all'esame congiunto della pratica o del procedimento nella data e nella sede concordata col Difensore Civico comunale.

3. Dopo tale esame il Difensore Civico comunale comunica, per iscritto, al cittadino e al funzionario responsabile, le proprie osservazioni rivolte ad assicurare la legittimità del provvedimento od atto emanando.

Art. 16

Inadempienze - Provvedimenti

1. Il Difensore Civico comunale può segnalare al responsabile degli uffici e dei servizi competente e al Segretario Comunale il funzionario o dipendente del Comune o dell'istituzione, azienda od altro soggetto previsto dall'art. 11, che:

- a) impedisca o ritardi, senza un giustificato impedimento, l'accesso del Difensore Civico comunale alle notizie, informazioni, consultazione e rilascio copia di atti dallo stesso richiesti;
- b) si rifiuti o non si renda disponibile per l'esame congiunto della pratica o del procedimento di cui al secondo comma dell'art. 15;
- c) in generale ostacoli, ritardi od impedisca lo svolgimento delle funzioni del Difensore Civico.

CAPO IV

RAPPORTI CON GLI ORGANI DEL COMUNE

Art. 17

Relazioni con il Consiglio comunale

1. Il Difensore Civico presenta al Consiglio comunale, annualmente, la relazione sull'attività svolta e sui provvedimenti adottati, segnalando con la stessa le disfunzioni riscontrate ed eventuali proposte, innovazioni organizzative ed amministrative, per il buon andamento dell'amministrazione comunale e degli enti e soggetti dalla stessa dipendenti.

2. Alla riunione del Consiglio comunale nella quale viene discussa la relazione partecipa il Difensore Civico il quale, su invito del Sindaco, interviene per fornire informazioni e chiarimenti al consiglio.

3. In casi di particolare importanza od urgenza il Difensore Civico può inviare apposite relazioni in merito agli stessi al Sindaco ed al Consiglio comunale, segnalando i provvedimenti ritenuti opportuni.

Art. 18

Rapporti con le Commissioni consiliari e con la Giunta comunale

1. Il Difensore Civico comunale è ascoltato, su sua richiesta, dalle Commissioni consiliari e dalla Giunta comunale, in ordine a problemi particolari inerenti all'esercizio delle funzioni del suo ufficio.

2. Le Commissioni consiliari e la Giunta comunale possono convocare il Difensore Civico per avere informazioni sull'attività svolta e su problemi particolari alla stessa relativi.

Art. 19

Rapporti con il Sindaco

1. Il Difensore Civico comunale ha rapporti diretti con il Sindaco per tutto quanto previsto dal presente regolamento e per le segnalazioni eventualmente dirette agli organi collegiali.

2. Il Difensore Civico richiede al Sindaco gli interventi di sua competenza o da adottarsi dalla Giunta comunale, per assicurare il funzionamento e provvedere alle dotazioni del suo ufficio.

Art. 20

Rapporti con il Segretario comunale

1. Il Segretario generale, in merito alle segnalazioni ricevute dal Difensore Civico comunale, che interessino eventuali disfunzioni dei servizi dell'ente, coordina l'azione degli uffici per assicurare l'eliminazione degli inconvenienti riscontrati e per garantire il miglior esercizio della difesa civica.

CAPO V DOTAZIONI ORGANIZZATIVE

Art. 21

Sede ed attrezzatura

1. L'ufficio del Difensore Civico ha sede presso il palazzo comunale o altro edificio, in locali idonei all'esercizio delle relative funzioni.
2. Allo svolgimento delle funzioni di supporto tecnico e di segreteria per l'ufficio del Difensore Civico provvede il responsabile degli uffici e servizi competente.
3. Il Difensore Civico è tenuto a garantire la propria presenza per almeno 6 ore settimanali da distribuire nelle giornate che verranno stabilite dalla Amministrazione, fatto salvo quanto previsto da eventuali convenzioni.

Art. 22

Servizio di segreteria - Compiti

1. Il servizio di segreteria del Difensore Civico provvede a tutti i compiti diretti ad assicurare lo svolgimento delle funzioni di difesa civica.
2. In particolare il servizio di segreteria:
 - a) riceve, protocolla e classifica le richieste di intervento;
 - b) cura l'archiviazione e la conservazione delle pratiche esaminate.

Art. 23

Oneri a carico del Comune

1. Tutti gli oneri per le competenze economiche, la sede e l'attrezzatura, il personale del servizio di segreteria e quant'altro necessario per il funzionamento dell'istituto del Difensore Civico, sono sostenuti dal Comune e sono iscritti nel bilancio comunale, salvo quanto previsto da eventuali convenzioni.
2. Entro il 30 luglio di ogni anno il Difensore Civico comunale segnala al Sindaco, con motivata relazione, gli interventi finanziari da preventivare nel bilancio dell'esercizio successivo per il funzionamento del suo ufficio.
3. La Giunta comunale può richiedere chiarimenti ed elementi per la valutazione delle richieste avanzate dal Difensore Civico. Qualora sussistano difficoltà ad accoglierle, la giunta comunale invita il Difensore Civico ad una riunione per definire, con lui, le modalità, i tempi e le eventuali riduzioni degli interventi richiesti.

CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo il favorevole esame di legittimità del Comitato Regionale di Controllo, in conformità a quanto dispone l'art.17, co.40, della L. n.127/97.e
2. La sua attuazione avviene secondo i tempi indicati nei precedenti articoli, con inizio dalla elezione ed entrata in carica del Difensore Civico comunale.

